

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto

N del 21/12/2016 Prot.: 0029544 Titolario 2.6

CRV

CRV

spc-UPA

20564

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c.

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 208
Disegno di legge relativo a "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



X LEGISLATURA

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Cordiali saluti.




X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 208

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 30/DDL del 25 novembre 2016)

**PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO
ATTIVO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 dicembre 2016.

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

Relazione:

Il disegno di legge sulla Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo è stato costruito attraverso un lungo percorso di progettazione partecipata con i principali soggetti che, sul territorio, si occupano più o meno direttamente di anziani e che va fatto risalire alla partecipazione della Regione Veneto (Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali) al progetto europeo Active Ageing Going Local (AGL), così come definito dalla DGR n. 962 del 17 giugno 2014. L'obiettivo generale del progetto europeo è stato quello di favorire lo sviluppo di una strategia globale per la promozione di politiche a favore dell'invecchiamento attivo indirizzata principalmente alle Regioni coinvolte nel progetto, ma potenzialmente estendibile e aperto a enti regionali europei/locali.

Il progetto AGL è stato particolarmente significativo in quanto si è centrato, in modo particolare, su un processo partecipativo che è riuscito a coinvolgere un discreto numero di soggetti che, sul territorio, si occupano di questioni sociali e socio-sanitarie legate alla condizione dell'anziano. Nel complesso, sono state coinvolte ben 46 differenti realtà organizzative (pubbliche e del privato sociale) per un totale di 59 professionisti in 9 tavoli di lavoro nei quali si sono discusse diverse tematiche attinenti ai 3 pilastri dell'invecchiamento attivo: salute e benessere, partecipazione sociale, occupazione e formazione. In questi tavoli di lavoro si sono discussi i punti di forza e i punti di debolezza delle politiche per l'anziano sul territorio regionale per poi pervenire a suggerimenti e raccomandazioni concrete su come migliorare il sistema e favorire politiche a misura di anziano.

Nel complesso sono state prodotte ben 66 raccomandazioni o suggerimenti di azione, che sono stati sintetizzati - accanto alle sintesi dei tavoli di lavoro - nel "Documento di proposta partecipata sull'invecchiamento attivo" e che hanno poi condotto alla formulazione di una strategia regionale per l'invecchiamento attivo che, tra le linee prioritarie di azione, ha individuato proprio la presentazione di una proposta di legge sull'invecchiamento attivo. L'azione - che ha colto il parere unanime di tutti i soggetti partecipanti ai tavoli di lavoro - era così formulata: "Procedere con l'adozione di un legge per l'invecchiamento attivo che comprenda tutte le dimensioni del fenomeno entro un approccio olistico finalizzato a offrire una cornice generale e coerente di riferimento che contribuisca a stimolare una diversa concezione di vecchiaia, il passaggio a un welfare meno assistenziale e più promozionale e il progressivo superamento dell'attuale settorialità e scarsa integrazione delle politiche per gli anziani", superando così "la visione assistenzialistica e sanitario-centrica che caratterizza l'attuale sistema di intervento, incentrato in modo prevalente sulla gestione della condizione di non-autosufficienza e sulle problematiche strettamente medico-sanitarie della vecchiaia".

In virtù di tale suggerimento, l'Assessorato competente ha creduto opportuno procedere con la redazione di un disegno di legge sull'invecchiamento attivo, proseguendo con il percorso di condivisione e progettazione partecipata: con decreto dirigenziale n. 4 del 20 luglio 2016 si è, pertanto, istituito un gruppo di lavoro responsabile della stesura del DDL che, pur nelle necessarie ridotte

dimensioni, garantisce la rappresentanza delle principali istituzioni che si occupano di condizione anziana sul territorio, ovvero terzo settore (associazioni, centri servizi volontariato, cooperazione sociale, sindacati pensionati) centri servizi, strutture regionali competenti in materia di sanità e sociale, una sociologa che ha curato il progetto AGL.

Le motivazioni che hanno condotto ad aderire al progetto AGL, prima, e alla redazione del testo di legge, poi, risiedono nella consapevolezza che i mutamenti demografici che attraversano da diversi anni i paesi industrializzati stanno mettendo a dura prova la sostenibilità dei sistemi di welfare tradizionale, la struttura economica, l'offerta sanitaria, l'organizzazione sociale e il sistema di relazioni interpersonali e intergenerazionali, tra l'altro innestandosi in un tessuto sociale ed economico profondamente mutato rispetto al passato sotto il profilo del mercato del lavoro e delle strutture familiari e sociali. È, dunque, indispensabile elaborare fin da subito nuove strategie che consentano di affrontare l'invecchiamento della popolazione - e, con esso, i fragili equilibri intergenerazionali - in maniera innovativa.

Tali interventi non possono che andare nella direzione, peraltro coerente con l'impostazione che la Regione si è data, dell'attivazione dell'anziano, della valorizzazione della longevità come opportunità, della ricostruzione del senso di comunità, della costruzione di nuovi welfare e della ricollocazione degli interventi al centro della città, del quartiere, del territorio e della vita delle persone, procedendo sulla strada di un ri-orientamento unitario e integrato delle politiche sociali, culturali, sanitarie, educative e formative, del lavoro, urbanistiche e abitative.

Anche nella Regione Veneto (che attualmente è una delle regioni italiane più anziane) il processo di invecchiamento attivo è particolarmente veloce, a causa della riduzione dei tassi di natalità e al concomitante aumento dell'aspettativa di vita, a sua volta determinato dalle migliorate condizioni di vita e dai progressi in campo medico. Nel 2015, su una popolazione di 4.927.596 persone, il 21,7 per cento ha più di 64 anni e, tra di essi, il 6,4 per cento ha più di 79 anni, mentre solo il 14 per cento ha un'età inferiore ai 14 anni. La tendenza all'invecchiamento è visibile anche nella popolazione in età attiva, costituita da una quota maggiore di soggetti di età compresa tra i 40 e 64 anni (1.842.696 unità, pari al 37,4 per cento della popolazione complessiva) rispetto ai soggetti di età compresa tra i 15 e 39 anni (1.328.831 unità, 27 per cento). In sintesi, l'indice di vecchiaia, che misura il rapporto percentuale tra il numero di ultrasessantatrenni e il numero di giovani al di sotto dei 15 anni di età descrivendo così il grado di invecchiamento della popolazione, nel 2015 è pari a 154,8 anziani a 100 giovani. Stratificando per genere, l'indice di vecchiaia risulta decisamente più elevato per le donne, raggiungendo il valore di 182,3 per cento contro 128,7 per cento degli uomini.

Se si proiettano questi dati nel futuro, con l'ausilio delle stime fornite dall'Istat, si può osservare che la componente anziana della popolazione proseguirà nel suo trend di crescita: nel 2030, infatti, la popolazione ultrasessantatrenne costituirà un quarto della popolazione generale per salire di nuovo nel 2045 (31,6 per cento). L'indice di vecchiaia mostra che nel 2030 ci saranno 200 anziani ogni 100 giovani e nel 2045 il valore aumenterà fino a 243.

La legge regionale per l'invecchiamento attivo intende, in definitiva, offrire una cornice di riferimento e uno stimolo alla maturazione di una diversa concezione della vecchiaia e dell'invecchiamento nelle comunità locali per rafforzare le politiche volte a sviluppare opportunità per la salute, la partecipazione e la sicurezza al fine di garantire la qualità della vita delle persone anche sul versante del sostegno all'autonomia e all'indipendenza personale.

Ferma restando la necessità di proseguire ed intensificare la protezione delle persone anziane non autosufficienti e/o con una fragilità sociale e sanitaria complessa, la Regione si pone come promotrice di un rinnovamento nelle politiche, nella cultura, nei comportamenti e nelle pratiche rivolte alle persone anziane che, coerentemente con il modello di welfare territoriale veneto basato sulla valorizzazione del capitale sociale degli individui, sul senso di comunità, su valori solidaristici e sulla corresponsabilità sociale, conduca alla rivalutazione del ruolo della persona anziana come "risorsa" per la comunità e all'interpretazione dell'anzianità come "opportunità": se, infatti, il processo di invecchiamento della popolazione è destinato a portare con sé un incremento sempre maggiore di persone anziane non autosufficienti, contestualmente determinerà un aumento ancor più consistente di persone che godono di un buon livello di benessere e che sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo attivo nell'ambito sociale, economico e culturale, spirituale e negli affari civili.

In tale prospettiva, entro il processo di femminilizzazione della vecchiaia cui si sta assistendo e nell'ottica della non discriminazione, un'attenzione particolare sarà destinata alle diversità di genere e alla costruzione di politiche che assicurino risposte specifiche e più efficaci per le donne anziane.

La legge regionale gravita, in definitiva, intorno alla necessità di creare e rafforzare "reti di buon vicinato", sostenendo la progettazione e realizzazione di interventi orientati al potenziamento delle dinamiche "comunitarie", e di innestare un percorso virtuoso che possa consentire il mantenimento dell'indipendenza e di una buona salute non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico e sociale, agendo sui fattori di "emancipazione" che possono permettere la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e civile delle comunità. Un percorso che, da un lato, sostiene l'adozione di politiche integrate che rispondano in modo olistico ai bisogni delle attuali generazioni anziane, dall'altro getta le basi per il benessere delle generazioni che diverranno anziane nei prossimi decenni, all'interno di un più generale approccio al corso della vita.

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

Art. 1 - Finalità e principi.

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone adulte o anziane nella comunità, promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la costituzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita.

2. La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone adulte o anziane nel corso della vita nonché il loro patrimonio di relazioni personali.

3. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa.

4. La Regione promuove politiche integrate a favore delle persone adulte o anziane e contrasta tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena ed effettiva inclusione sociale e garantendo le pari opportunità, l'autodeterminazione e la dignità della persona.

5. La Regione, tenuto conto del processo di femminilizzazione della vecchiaia nel territorio veneto, assicura risposte specifiche per le donne anziane.

Art. 2 - Definizione.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;

b) invecchiamento attivo: il processo che promuove la continua capacità del soggetto di esprimere la propria identità e ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali, spirituali e negli affari sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell'invecchiamento.

Art. 3 - Programmazione degli interventi.

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone adulte o anziane negli ambiti della prevenzione, della salute e della sicurezza, della partecipazione, della formazione permanente, del lavoro, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato e delle politiche abitative e ambientali.

2. La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1 promuovendo iniziative territoriali, in sinergia con i Comuni, singoli o aggregati, con le Aziende ULSS, nonché con i soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge, anche attraverso lo strumento dei Piani di zona, di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016". La Regione promuove, inoltre, politiche per l'invecchiamento attivo anche favorendo la

costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali e internazionali.

3. La Giunta regionale definisce gli indirizzi e le strategie per l'invecchiamento attivo, avviando d'intesa con le rappresentanze sociali, la redazione di un Programma sull'Invecchiamento Attivo, di durata triennale, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.

4. Nel Programma triennale sull'Invecchiamento Attivo sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui le Strutture Regionali concorrono alla sua realizzazione.

5. Alla redazione del Programma di cui al comma 3 partecipano i rappresentanti della Consulta per l'invecchiamento attivo di cui all'articolo 11 della presente legge.

Il Programma, sentite le rappresentanze sociali, è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

6. All'Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma sull'Invecchiamento Attivo.

La Struttura regionale competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Strutture regionali interessate dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un piano di attuazione annuale diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge. Il piano è presentato alle rappresentanze sociali e alla Consulta per l'invecchiamento attivo di cui all'articolo 11 e viene approvato entro il 28 febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale.

7. Con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale, sulla base di monitoraggi delle Strutture regionali interessate, predisponde e presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge, e in particolare sugli interventi ricompresi nel Programma sull'invecchiamento attivo previsto al comma 3, al fine di valutarne l'effettiva ricaduta sociale.

8. La relazione di cui al comma 7, in particolare, documenta:

- a) lo stato di attuazione del Programma, con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
- b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.

La relazione è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

La Consulta per l'invecchiamento attivo, di cui all'articolo 11, è convocata dalla Direzione competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.

Art. 4 - Soggetti attuatori.

1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:

- a) i Comuni, singoli o associati, privilegiando quest'ultimi;
- b) le Aziende ULSS;
- c) i Centri Servizi e le strutture residenziali;
- d) le Istituzioni scolastiche e universitarie e gli Organismi di formazione accreditati;
- e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
- f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- g) gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale e le Università del Volontariato e della Terza Età, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5 - Politiche per la partecipazione attiva.

1. La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.

2. L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere collettivo e inseriti prioritariamente in specifici protocolli operativi nel contesto dei Piani di zona.

3. La Giunta regionale sostiene progetti sperimentali, proposti dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diretti a sviluppare l'impegno delle persone anziane nella comunità favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.

4. La Giunta regionale sostiene progetti sperimentali proposti dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4 per la realizzazione dei servizi innovativi per l'invecchiamento attivo.

5. La Regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una miglior qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare la Giunta regionale promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.

Art. 6 - Attività di utilità sociale.

1. Sono considerate attività di utilità sociale le iniziative che perseguono le seguenti finalità:

- a) sorveglianza presso le scuole, i parchi, i giardini e presso altri luoghi, manifestazioni ed eventi pubblici, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il Terzo settore e le amministrazioni locali;
- b) salvaguardia e promozione dell'ambiente e della cultura del territorio;
- c) gestione di terreni nei quali svolgere attività di orticoltura, giardinaggio e cura dell'ambiente naturale, affidati gratuitamente dai Comuni alle persone anziane, singole o associate, secondo le modalità e i criteri da essi stabiliti;
- d) aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone in disagio, in solitudine o in difficoltà;
- e) diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 4;

- f) diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;
- g) promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale;
- h) attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale, anche attraverso la vigilanza dei musei e delle biblioteche comunali.

2. Alle persone anziane che operano nei progetti di invecchiamento attivo può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001" e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli Enti locali promotori dei progetti.

Art. 7 - Completamento dell'attività lavorativa.

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le rappresentanze sociali, ovvero Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolino il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.

Art. 8 - Formazione.

1. La Regione individua nell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. A tal fine, la Giunta regionale:

- a) sostiene percorsi di formazione miranti ad offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea, nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone adulte o anziane;
- b) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo, anche volontario, nei confronti di persone anziane;
- c) valorizza e sostiene le attività di formazione dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere e dell'apprendere, anche attraverso le Università del Volontariato e della Terza Età e la partecipazione a progetti europei;
- d) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture ed esperienze differenti, promuovendo il valore della differenza di genere.

2. La Giunta regionale promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche e universitarie e gli Organismi di formazione accreditati per la realizzazione di progetti che prevedono la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, esperienze e conoscenze nella trasmissione di saperi alle generazioni più giovani.

3. La Giunta regionale, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute e della socialità, percorsi formativi finalizzati a:

- a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno sociale, alla cittadinanza attiva e al volontariato;
- b) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche;
- c) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
- d) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;
- e) promuovere azioni di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri;
- f) favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.

4. La Giunta regionale promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.

Art. 9 - Prevenzione, salute e benessere.

1. La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la co-progettazione di azioni ed interventi sostenibili, volti sia a prevenire l'insorgere di condizioni di fragilità che a mantenere il benessere bio-psico-sociale durante l'invecchiamento della persona, favorendo la diffusione di stili di vita sani e promuovendo protocolli operativi da inserire nei Piani di Zona tra Enti Locali, Aziende sanitarie, Terzo Settore, Organizzazioni sindacali in stretto collegamento con la propria programmazione socio-sanitaria.

2. La Regione promuove e valorizza opportunità per la salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona anziana nel proprio contesto familiare e territoriale per migliorare la qualità della vita:

- a) sostenendo la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione della persona anziana nel rispetto delle sue preferenze ed orientamento dei valori, anche nelle situazioni di disagio e maggiori difficoltà;
- b) prevenendo e superando i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e autosvalutazione legati alla perdita di status, agevolando una vita di relazione attiva, garantendo e facilitando programmi di comunicazione efficaci relativi alle informazioni sui servizi, sugli interventi e sulle azioni sociali presenti sul territorio, favorendo la diffusione di spazi e luoghi di incontro, socializzazione ed espressività, in un'ottica intergenerazionale e interculturale;
- c) favorendo lo stato di salute e di benessere generale attraverso attività e programmi che agiscano principalmente sul potenziamento dei fattori protettivi che ciascun individuo dispone naturalmente, ovvero autostima, autonomia e capacità relazionali;
- d) promuovendo azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l'accoglienza in micro residenze, gruppi appartamento, condomini solidali e altre forme di co-abitazione, privilegiando soluzioni che favoriscano l'intergenerazionalità e la multidimensionalità;
- e) attuando programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento;

- f) superando le logiche assistenzialistiche, limitando l'ospedalizzazione impropria e favorendo l'appropriatezza degli inserimenti in strutture assistenziali residenziali, quando necessario;
- g) adottando, anche attraverso i Piani di Zona, politiche sociali e socio-assistenziali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale, anche attraverso la domotica e il telesoccorso e con l'obiettivo di prevenire l'allontanamento precoce dal contesto abituale di vita;
- h) promuovendo interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema verso un welfare regionale in grado di perseguire il bene comune mediante la costruzione di processi generativi che favoriscano l'espressione delle capacità individuali dei cittadini, valorizzino il loro contributo alla costruzione del benessere della comunità e accrescano la coesione e la solidarietà sociale, al fine di aumentare le risorse disponibili e il loro rendimento.

Art. 10 - Cultura e turismo sociale.

1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la Giunta regionale promuove iniziative culturali e di turismo sociale, facilitando l'accesso delle persone anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei. Favorisce, inoltre, l'impegno attivo delle persone anziane nella promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali.

2. La Giunta regionale, anche con il coinvolgimento degli Enti locali, dei soggetti del Terzo Settore e dei Sindacati Pensionati, favoriscono la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, prodotte e proposte dalle comunità territoriali, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni, incontri intergenerazionali e senso comunitario tra le persone coinvolte.

3. Alle attività di turismo sociale si applica l'articolo 40 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 11 - Consulta regionale per l'invecchiamento attivo.

1. È istituita la Consulta regionale per l'invecchiamento attivo quale strumento idoneo a favorire la partecipazione della popolazione anziana ai processi decisionali, con il fine ultimo di migliorarne il benessere e la qualità della vita. La Consulta partecipa attivamente alla progettazione, contribuendo alla redazione del Programma Triennale sull'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, monitora l'attuazione degli interventi e propone eventuali rimodulazioni del piano di attuazione annuale al tavolo di lavoro permanente.

2. Fanno parte della Consulta:

- l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
- il Dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
- il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità, o un suo delegato;
- il Dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione, lavoro, o suo delegato;
- un amministratore comunale, designato dall'ANCI Veneto;
- un rappresentante dei Centri di Servizi per Anziani;
- il Portavoce del Forum regionale del Terzo Settore, o un suo designato;

- il Presidente della Conferenza regionale del Volontariato, o un suo designato;
- un rappresentante della cooperazione sociale;
- un rappresentante dei Sindacati Confederali dei pensionati maggiormente rappresentativi;
- un rappresentante dei CSV, designato dal coordinamento regionale Centri Servizi Volontariato.

Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti della Consulta, dirigenti delle strutture regionali competenti ed esperti di specifiche materie presenti nell'ordine del giorno.

La segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

3. La Consulta viene istituita dalla Giunta Regionale prima della stesura e dell'adozione del Programma Triennale sull'Invecchiamento Attivo di cui all'articolo 3. I suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del Programma e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. La partecipazione alle sedute di norma è gratuita; è ammesso il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione" e successive modificazioni.

Art. 12 - Clausola valutativa.

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione.

2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione.

Art. 13 - Abrogazioni.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 9 "Istituzione del servizio civile degli anziani".

Art. 14 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 701.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte, per euro 700.000,00 con le risorse allocate Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 08 "Cooperazione e associazionismo" Titolo 1 "Spesa corrente" e per euro 1.000,00 con le risorse allocate Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" Titolo 1 "Spesa corrente", le cui dotazioni vengono incrementate di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" Titolo 1 "Spesa corrente", afferenti all'articolo 133, comma 3, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", del bilancio di previsione 2016-2018.

INDICE

Art. 1 - Finalità e principi.	5
Art. 2 - Definizione.	5
Art. 3 - Programmazione degli interventi.	5
Art. 4 - Soggetti attuatori.	6
Art. 5 - Politiche per la partecipazione attiva.	7
Art. 6 - Attività di utilità sociale.	7
Art. 7 - Completamento dell'attività lavorativa.	8
Art. 8 - Formazione.	8
Art. 9 - Prevenzione, salute e benessere.	9
Art. 10 - Cultura e turismo sociale.	10
Art. 11 - Consulta regionale per l'invecchiamento attivo.	10
Art. 12 - Clausola valutativa.	11
Art. 13 - Abrogazioni.	11
Art. 14 - Norma finanziaria.	11

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 6

Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 (BUR n. 86/2001)
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA –
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2001 (1)

Art. 43 – *Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.*

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.
3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni. (2)
4. La Giunta regionale trasmette annualmente all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro. (3)

(1) Il TAR del Veneto con ordinanza del 9 luglio 2004, n. 976 (G.U. 1^a serie speciale n. 49/2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 43, comma 3, per contrasto con gli articoli 121, comma secondo e 123, comma primo della Costituzione: il terzo comma dell'articolo 43 è stato poi sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 . Con ordinanza n. 291/2006 (G.U. 1^o serie speciale n. 29/2006) la Corte, in considerazione dell'intervenuta modificazione della norma censurata, ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Veneto per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

(2) Comma sostituito da art. 5 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito con una disciplina provvedimentale la disciplina prima attribuita ad un regolamento della Giunta regionale.

(3) Sulla disciplina delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale, vedi anche gli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 .

Nota all'articolo 10

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013) SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO

Art. 40 - *Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo.*

1. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l'organizzazione di viaggi per i propri associati, possono organizzare i viaggi esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti da almeno due mesi, nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere, aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate all'associazione organizzatrice da accordi di collaborazione.
2. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri aderenti da almeno sei mesi e per non più di tre volte all'anno se di durata superiore a tre giorni.
3. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con massimale e contenuto minimo definiti dalla Giunta regionale.
4. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.
5. Gli enti locali devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere regolarmente assicurati.

Nota all'articolo 11

Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 (BUR n. 52/1991) ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE. (1) (2) (3)

Art. 187 - *Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.*

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. E', altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia. (4)

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00, (5) è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

(1) Con sentenza n. 434/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. L'articolo 1 sostituiva l'articolo 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

(2) Le disposizioni della presente legge regionale devono essere applicate alla luce della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 contenente la nuova disciplina in materia di «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione». In particolare ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 l'espressione «dirigente regionale generale», è sostituita con l'espressione «dirigente».

(3) Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 4 dettano disposizioni in materia di pubblicità di incarichi e consulenze dei dipendenti regionali e di trasferimento cautelativo di dipendente condannato con sentenza di primo grado per reati contro la pubblica amministrazione.

(4) Comma modificato da comma 12 art. 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 - già modificato da comma 1 art. 4 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 43.

(5) Comma così modificato, a decorrere dall' 1 gennaio 2008, da comma 1 art. 4 legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 che sostituisce le parole "da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000" con le parole "da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00".

Nota all'articolo 14

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Art. 133 - Fondo regionale per le politiche sociali.

1. Nel bilancio regionale in sostituzione del fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali di seguito chiamato fondo sociale, per il conseguimento delle finalità del presente capo e, in particolare, degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità.

2. Confluiscono in tale fondo sociale:

- a) le risorse destinate dallo Stato alla Regione in materia di servizi sociali, anche per l'esercizio di nuove funzioni trasferite, attribuite o delegate;
- b) le risorse regionali per il conseguimento delle finalità del presente capo;

3. Il fondo sociale è ripartito dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i seguenti criteri:

- a) finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario dirette sia ad attività istituzionali che ad attività progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti studi e ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di confronto, informazione e formazione;
- b) sostegno e promozione dell'erogazione dei servizi sociali, svolti dai comuni in forma associata nell'ambito della programmazione regionale e dei piani di zona e con gli strumenti in esso previsti;
- c) sostegno e promozione di servizi sociali d'interesse locale delegati alle ULSS dagli enti locali in forma associata in attuazione della programmazione regionale e delle disposizioni previste nei piani di zona;
- d) sostegno e promozione delle iniziative in materia di servizi sociali svolte nell'ambito della programmazione regionale da soggetti pubblici attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente;
- e) finanziamento di funzioni amministrative d'interesse regionale conferite dalla Regione agli enti locali e alle ULSS;
- f) sostegno e promozione delle iniziative svolte dagli enti locali nella realizzazione della rete dei servizi sociali con la partecipazione dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n.328/2000;
- g) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale;
- h) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali con modalità e strumenti innovativi;
- i) sostegno di iniziative a tutela dei minori.

4. Il fondo sociale regionale è comunque strumentale alle attività istituzionali regionali e viene ripartito secondo i criteri di cui al comma 3.

5. Ogni disposizione in contrasto con i criteri di ripartizione del fondo sociale indicati nel presente articolo si intende implicitamente abrogata.